

12 SETTEMBRE: LA SCUOLA RIAPRE PER TUTTI

MODELLI PEI, BUONE PRASSI E CRITICITA' DA EVITARE

ITER E SITUAZIONE ATTUALE

1. **Il D.Lgs. n. 66 del 2017** all'art. 7, co.2-ter contiene una precisa delega al Governo per elaborare le modalità di individuazione delle misure di sostegno e per elaborare i modelli di PEI da utilizzare;
2. Con il **DI 182** il Governo ha introdotto un articolato decreto, linee guida e modelli di PEI che sono stati sottoposti, come noto, al vaglio del Giudice Amministrativo;
3. Come parimenti noto **il TAR Lazio aveva annullato il DI 182, le linee guida ed i modelli di PEI ritenendo che gli stessi fossero, in più punti, lesivi dei diritti degli studenti con disabilità;**
4. **Il Consiglio di Stato** ha riformato la sentenza del TAR di fatto **ripristinando il DI 182 ed i suoi allegati.**
5. **Tuttavia il Consiglio di Stato non ha affermato che le censure mosse contro il DI 182 ed i suoi allegati fossero infondate, ma si è limitato, in sintesi, ad affermare che tali censure potranno essere riproposte in sede di applicazione concreta del DI 182 e dei suoi allegati.**
6. Le scuole, di ogni ordine e grado, si trovano oggi a dover affrontare un difficile percorso, reso ancora più complesso dal fatto che **il Ministero, a valle della sentenza del Consiglio di Stato, ha avviato una importante attività di rimediazione del DI 182 e dei suoi allegati, tenendo conto delle risultanze della sentenza del TAR Lazio:** questa attività sembrava essersi interrotta a causa della nota crisi di governo sopraggiunta; è di ieri, invece la notizia che, per la prossima settimana, è stato convocato l'Osservatorio al fine di per concludere i lavori. Occasione in cui sarà presente una componente del nostro gruppo scuola.
7. **In questa situazione, in attesa di comunicazioni ufficiali, si ritiene utile iniziare comunque a condividere le riflessioni che hanno interessato i temi più importanti e di impatto più significativo sul diritto degli studenti con disabilità (e non) ad un insegnamento inclusivo ed efficace.**

TEMATICHE

Partendo da un fondamentale insegnamento del Consiglio di Stato, sent. n. 2023 del 2017, secondo cui **"il sistema deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto"**, considerato il periodo dell'anno in cui ci troviamo ad iniziare ad operare, si ritiene utile affrontare le seguenti tematiche:

- 1) costituzione del GLO: composizione
- 2) Tempistica ed oggetto dei 3 incontri minimi da prevedere
- 3) Modalità di lavoro.
- 4) Punti controversi: esonero, differenziato, riduzione orario, laboratori
- 5) Richiesta finale di sostegno

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL GLO (ART. 9, COMMA 10 DEL D.LGS. N. 66/2017 E S.M.I. che ha modificato l'art. 15 della Legge n. 104 del 1992)

"Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare".

L'art. 3 del DI 182 prevede, invece, in contrasto con il D.Lgs. 66/2017, una diversa articolazione ed attribuendo al Dirigente Scolastico un potere autorizzativo che il TAR Lazio ha ritenuto non solo inesistente, ma anche in contrasto con i principi dettati dalle norme.

Il TAR ha, quindi, ritenuto illegittima non solo la distinzione tra i diversi componenti il GLO (docenti, famiglia, studente, esperti), ma anche il potere autorizzatorio limitato ad un solo esperto indicato dalla famiglia e purchè non pagato dalla stessa.

QUINDI si suggerisce, operativamente, di considerare componenti a pieno titolo del GLO, non solo i docenti, ma anche la famiglia e tutti gli esperti, interni ed esterni che interagiscono con la scuola o con gli alunni. Inoltre si suggerisce di accogliere in seno al GLO tutti gli esperti indicati dalla famiglia, al di là del profilo inerente la remunerazione (che è assolutamente irrilevante).

Ciò consentirà di essere in linea con le norme primarie e rispettosi degli insegnamenti dati dal TAR Lazio.

TEMPISTICA E MODALITA'

Le norme ed i decreti Ministeriali, anche prima del DI 182 individuano tre momenti essenziali di convocazione del GLO: **ottobre, gennaio /marzo, maggio/giugno.**

Si ricorda che il GLO è un gruppo di lavoro permanente, i momenti indicati sono coerenti con gli adempimenti indispensabili da svolgere durante l'anno, ma non costituiscono un limite massimo di riunioni: il GLO si riunisce ogni volta in cui si ritiene necessario un confronto.

Le tre riunioni indicate, quindi, hanno uno scopo preciso: va da sé che ove lo scopo non fosse conseguito in una sola riunione, potranno esserne convocate altre o potranno essere individuate modalità operative alternative. Ciò che conta, in definitiva, è dare concreta attuazione allo scopo delle convocazioni.

- I) Entro, di norma, il 31 ottobre di ogni anno deve essere predisposto il PEI definitivo.** Ciò significa che il GLO, nella sua interezza, è chiamato a collaborare per la predisposizione di detto indispensabile documento che accompagnerà, nell'anno, l'alunno/a.

Pertanto l'adempimento da svolgere non è la riunione del GLO, che è il mezzo, ma la predisposizione del PEI definitivo. Il GLO quindi dovrà riunirsi e collaborare affinché entro il 31 ottobre sia predisposto il PEI:

BUONA PRASSI: convocazione GLO in tempo utile per il tempestivo adempimento, definizione delle modalità operative per la stesura del PEI, eventuale seconda riunione del GLO ovvero scambio informale del documento per la **effettiva condivisione dello stesso (secondo una modalità che accolga l'apporto di tutti e favorisca il confronto e la sintesi condivisa);**

CATTIVA PRASSI: convocazione del GLO in prossimità della scadenza del termine per leggere il PEI redatto da un solo soggetto (di solito insegnante di sostegno) con richiesta di sottoscrizione immediata ai componenti.

- II) Entro febbraio/marzo: verifica intermedia.** E' un momento importante di confronto dedicato a valutare se quanto previsto e pensato nel PEI definitivo stia conseguendo i risultati attesi. Serve anche se non sono emerse criticità, ma a maggior ragione ove le stesse si verificano.

BUONA PRASSI: convocazione del GLO per consentire a tutti i componenti di esprimere le valutazioni in merito all'andamento scolastico ed all'efficacia delle strategie adottate;

CATTIVA PRASSI: non effettuare la verifica intermedia ovvero effettuare nel periodo indicato la verifica finale con l'idea che ciò serva per la redazione del "modello H" o per altri adempimenti di tipo burocratico. Non esistono scadenze diverse che impongano di effettuare una verifica finale in corso d'anno.

- III) Entro giugno: verifica finale / PEI provvisorio.** La verifica finale si effettua, da parte del GLO a fine anno scolastico. Il GLO deve essere convocato per tale verifica a giugno o, al più a fine maggio.

BUONA PRASSI: convocazione del GLO in concomitanza con la valutazione finale del rendimento scolastico (giugno, max fine maggio);

CATTIVE PRASSI: verifica finale effettuata a metà anno (marzo); sovrapposizione della valutazione del rendimento con la valutazione del PEI (hanno scopi congruenti ma non sovrapposti)

PUNTI CONTROVERSI: esonero, differenziato, riduzione orario, laboratori.

Esonero: la previsione dell'esonero dall'insegnamento delle discipline (una o più) è stata dichiarata illegittima dal TAR Lazio e ciò in accoglimento integrale delle censure sollevate in sede di ricorso.

L'esonero non può essere previsto per nessuna disciplina: dovranno sempre essere previsti, dagli insegnanti di materia, degli obiettivi da raggiungere.

Differenziato: il percorso differenziato è previsto per la sola Scuola Secondaria di Secondo grado. Non può essere imposto, ma deve essere proposto alla famiglia/alunno/a che possono rifiutarlo. In questo caso dovranno essere approntati insegnamenti per ciascuna materia che conseguano il percorso semplificato. Attenzione: il percorso differenziato implica conseguenze importanti per l'alunno/a in termini di conseguimento del titolo. Proporre il differenziato all'inizio del percorso scolastico potrebbe integrare una discriminazione e come tale potrebbe essere oggetto di azione giudiziaria.

BUONA PRASSI: **operare con l'alunno/a con disabilità impostando sempre inizialmente almeno il percorso semplificato (ove non sia possibile quello ordinario), solo a fronte di una oggettiva e verificata difficoltà (analizzata nel tempo) proporre in ultima istanza il percorso differenziato.**

CATTIVA PRASSI: proporre immediatamente il percorso differenziato rappresentando alla famiglia / alunno/a che in seguito potrà valutarsi il passaggio al semplificato. Ciò non solo integra i profili discriminatori già accennati, ma costituisce anche una informazione fuorviante che rischia di trarre in inganno sulla concreta possibilità giuridica del passaggio tra percorsi.

Riduzione orario: in nessuna norma primaria è prevista la possibilità di ridurre l'orario scolastico, se non in casi limitatissimi. Al contrario, i discenti con disabilità hanno diritto/obbligo di frequentare per tutto l'orario scolastico e non è prevista alcuna forma di personalizzazione quanto alla durata dell'orario scolastico. Il TAR Lazio ha considerato illegittima la "facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza delle lezioni".

Si tratta delle situazioni in cui l'alunno/a per ragioni organizzative è costretto ad assentarsi durante l'orario scolastico per seguire terapie ricorrenti. La ragione dell'assenza è legata esclusivamente alla impossibilità di collocare le terapie in altro orario non coincidente con quello scolastico.

In tali circostanze non è l'alunno che è nella soggettiva impossibilità di frequentare, ma è il sistema che crea conflitto tra due diritti in realtà incompressibili.

Con l'Accomodamento ragionevole (istituto giuridico normato) è possibile prevedere forme di organizzazione che consentano all'alunno/a di procedere negli apprendimenti persi durante l'assenza.

BUONA PRASSI: **applicazione dell'accomodamento ragionevole e organizzazione degli orari in modo funzionale ed efficace, ovvero recupero degli insegnamenti persi, non delle ore!**

CATTIVA PRASSI: riduzione dell'orario scolastico.

Laboratori: i laboratori sono **utili ed inclusivi solo quando prevedono la partecipazione del gruppo classe (o di parte del gruppo classe) in cui l'alunno/a è inserito, non quando sono previsti per i soli alunni con disabilità e durante le ore in cui il loro gruppo classe è impegnato in altra attività didattica (esonero).**

RICHIESTA FINALE DI SOSTEGNO: I RANGE

La scelta di "irrigidire" la progettazione del percorso didattico-educativo, predeterminando il numero minimo e massimo delle ore di sostegno, riservando solo al "perimetro" del *range* lo spazio per la personalizzazione, viola tutte quelle norme, nazionali e sovranazionali, che da decenni promuovono e garantiscono il diritto di ciascuno studente all'assegnazione di risorse specifiche connesse alle proprie specificità. Prevedendo detto automatismo cui far corrispondere un *range* di ore, si preclude al GLO di valorizzare propri indici nel superamento di un livello. ***Si attendono nuove indicazioni dal Ministero***